



COPIA
N. 13 di Reg. Delib.
N. di Prot.

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO

**IUC - imposta unica comunale: conferma delle aliquote per l'anno 2015
relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.**

L'anno DUEMILAQUINDICI (2015), addì NOVE (09) del mese di APRILE alle ore 19.30 nella sala del Fontego, previa convocazione con avvisi scritti in data 16 aprile 2015, prot. n. 1871, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME		PRES.	ASS.
SUSANA Andrea Sebastiano	Sindaco	1	
BENEDET Lorena	Consigliere comunale	2	
DE MARTIN Valter	Consigliere comunale	3	
RIZZOTTO Giovannimaria	Consigliere comunale	4	
PEZZUTTO Giulia	Consigliere comunale		1
LESSI Simone	Consigliere comunale	5	
ROSALEN Andrea	Consigliere comunale	6	
PESCAROLLO Antonio	Consigliere comunale	7	
MORAS Danilo	Consigliere comunale	8	
DE MARCHI Diego	Consigliere comunale	9	
Totale		9	1

Partecipa alla seduta il sig. Fabio Olivi, Segretario del Comune.

Il Sig. SUSANA Andrea Sebastiano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. CINQUE dell'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. n. 13 del 22 APRILE 2015.

Oggetto : IUC - imposta unica comunale: conferma delle aliquote per l'anno 2015 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- ✓ al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- ✓ al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- ✓ al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- ✓ al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

VISTO l'art 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera consiliare n.24 del 16/07/2014 nel quale vengono individuati i servizi indivisibili al cui finanziamento la TASI concorre;

RITENUTO di indicare per l'anno 2015 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale	€	36.750,00
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile	€	42.800,00
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione	€	50.500,00
- Servizio verde pubblico	€	29.750,00
- Servizi cimiteriali	€	<u>6.000,00</u>
TOTALE	€	165.800,00

CONSIDERATO che le aliquote IMU approvate dal Comune per il 2015 con apposita delibera consiliare in data odierna sono le seguenti :

- 0,4 % aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate all'Imposta ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9.
- 0,76% aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti per l'edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi la stessa finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n° 616/1977. A queste unità immobiliari si applica altresì la detrazione di € 200,00;
- 0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze concessi in comodato dal soggetto passivo a parenti e affini che li utilizzano come abitazione principale.
- 0,76% aliquota per gli alloggi e le relative pertinenze posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati.
- 0,76% aliquota per gli immobili locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, all'interno dei quali l'inquilino abbia trasferito la propria residenza anagrafica adibendo così l'unità immobiliare a propria abitazione principale.
- 0,76% aliquota per i fabbricati appartenenti alle seguenti categorie catastali: A10, C1, C3, gruppo catastale D locati con contratto registrato, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, concessi in leasing, ovvero utilizzato direttamente dal proprietario per attività amministrative, di servizio, commerciali, artigianali, industriali o comunque d'impresa. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (0,86%) i medesimi fabbricati tenuti a disposizioni, sfitti, non utilizzati;
- 0,76% aliquota per i terreni agricoli;
- 0,86% aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;

ATTESO che, per assicurare la concorrenza alla copertura dei costi dei servizi, oltre che per garantire gli equilibri di bilancio ed altresì tenendo conto del più volte richiamato vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI, si ritiene necessario confermare per l'anno 2015 le misure approvate per l'esercizio 2014 con delibera consiliare n.25 del 16/7/2014 come di seguito indicate:

- ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate ad IMU e quindi ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
- ✓ 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate ad IMU;
- ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
- ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;
- ✓ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:
 - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 - ✓ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ✓ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - ✓ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

VISTO l'art 5 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con

delibera consiliare n.24 del 16/07/2014, il quale dispone che sulla scorta dell'art. 1 comma 681 della legge n° 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nella stessa percentuale vanno applicate anche le detrazioni;

DATO ATTO che con queste misure è rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI come segue:

- fabbricati rurali strumentali : TASI aliquota di legge 1 per mille;
- abitazioni principali e pertinenze assoggettate ad IMU (A1-A8-A9): IMU 4 per mille + TASI 2,0 per mille = totale 6,0 per mille corrispondente alla misura massima prevista per l'IMU abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 7 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011;
- abitazioni principali esenti da IMU: aliquota IMU 0 + aliquota TASI 2,5 per mille = totale 2,5 per mille, entro i limiti sopra indicati;
- terreni agricoli: aliquota IMU 7,6 + aliquota TASI 0 per mille = totale 7,6 per mille, entro i limiti sopra indicati
- altri fabbricati utilizzati (unità immobiliari in locazione, comodato o utilizzati dai proprietari per attività commerciali, artigianali, industriali, ecc.) : aliquota IMU 7,6 + aliquota TASI 1 per mille = totale 8,6 per mille, entro i limiti sopra indicati
- altri fabbricati (non utilizzati, a disposizione, ecc.): aliquota IMU 8,6 + aliquota TASI 1 per mille = totale 9,6 per mille, entro i limiti sopra indicati;
- aree edificabili: aliquota IMU 8,6 + aliquota TASI 1 per mille = totale 9,6 per mille, entro i limiti sopra indicati;

RILEVATO che le scadenze di pagamento sono definite per legge ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, ritenuto di stabilire che per l'anno 2015 il versamento della TASI avvenga in due rate alle scadenze stabilite dalla legislazione vigente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 3/3/2014 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n° 504/1992 espressamente richiamato dall'art. 9 comma 7 D.lgs. n° 23/2011, il Funzionario Responsabile della I.U.C. nella persona della Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, già Funzionario Responsabile dell'ICI e dell'IMU;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

VISTA la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno’ ;

RICHIAMATO l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che ‘a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di

cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.....Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997”;

VISTE le note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

UDITA la relazione della Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Sig.ra Lorena Benedet;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell'originale del presente atto;

VISTO il parere reso in data 13/04/2015 dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2015 e documenti allegati;

Si procede alla votazione della proposta di delibera per alzata di mano che consegue il seguente risultato:

Favorevoli 6 - Contrari 3 (Pescarollo, De Marchi, Moras)

DELIBERA

1. Di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come di seguito indicate:

- ✓ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze ancora assoggettate ad IMU e quindi ovvero le unità immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1-A8 e A9;
- ✓ 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non assoggettate ad IMU;
- ✓ 1 per mille su tutti gli altri immobili;
- ✓ dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si applica una detrazione base di € 126,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n° 446/1997 se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti eguali;

✓ sono considerate assimilate all'abitazione principale dall'art. 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imu:

b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

✓ a norma dell'art. 8 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI il trattamento previsto per l'abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013, alle seguenti ipotesi:

e) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

f) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22 aprile 2008;

g) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

h) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

✓ la nozione di abitazione principale è la stessa dell'imu così come fissata dall'art. 13 comma 2 del D.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e quindi per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all'abitazione principale ed alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

✓ per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

2. dare atto che con queste misure di aliquote e detrazioni il gettito riservato al Comune di Portobuffolè per TASI 2015 ammonta ad € € **110.000,00 al netto delle detrazioni**, salvo modifiche normative;

3. dare atto che in base all'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n° 296/2006 l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre;

4. dare atto che le misure delle aliquote deliberate rispettano il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI;

5. indicare per l'anno 2015 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 8 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

- Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale	€	36.750,00
- Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile	€	42.800,00
- Servizio gestione e manutenzione pubblica illuminazione	€	50.500,00

- Servizio verde pubblico	€	29.750,00
- Servizi cimiteriali	€	<u>6.000,00</u>
TOTALE	€	165.800,00

6. dare atto che con le misure approvate per l'anno in corso la TASI 2015 concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili come sopra indicati;

7. stabilire a norma dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo calcolato con l'applicazione delle aliquote approvate con la presente delibera. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nella stessa percentuale vanno applicate anche le detrazioni;

8. dare atto che le scadenze di pagamento sono definite per legge ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione della TASI, stabilire che il versamento della TASI per l'anno 2015 avvenga in due rate alle scadenze stabilite dalla legislazione vigente;

9. di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015

10. dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del d.l. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 secondo le modalità indicate nelle note dd. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;

11. disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

12. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo.

Inoltre, con separata votazione, con voti NOVE FAVOREVOLI, espressi per alzata di mano dai NOVE consiglieri presenti e votanti,

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
Provincia di Treviso

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO IUC - imposta unica comunale: conferma delle aliquote per l'anno 2015 relative alla componente TASI - tributo per i servizi indivisibili.

Parere tecnico: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 23/3/2015

Il Responsabile: Andrea Pomi

Imputazione: intervento n. _____ cap. n. _____
oggetto: _____
importo: _____

Parere contabile: FAVOREVOLE

CONTRARIO perché _____

Data: 23/3/2015

Il Responsabile: Andrea Pomi

Provvedimento:

Consiglio com.le n. 13 del 22/4/2015 ore 19.30 assenti nessuno

altra decisione: _____

(B)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Andrea Sebastiano Susana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Fabio Olivi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 116 R.P.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data odierna.

Portobuffolè, li 1-7 MAG. 2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Claudio Chiara

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE ESECUTIVA il 17 MAG. 2015, dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 1-7 MAR 2015.

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

F.to Antonella Rossit

Per copia conforme alla deliberazione originale, estratta dal verbale delle adunanze del Consiglio comunale, redatto e tenuto nelle forme di legge.

Portobuffolè, li 1-7 MAR 2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Antonella Rossit)

